

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CENTRO SOCIALE SAN BIAGIO" APS

Ente di Terzo Settore

Titolo I

Costituzione, finalità e attività

Art.1 - Costituzione e denominazione

1. Ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita, in qualità di Ente di Terzo Settore, l'Associazione di promozione sociale denominata "CENTRO SOCIALE SAN BIAGIO" APS, di seguito indicata anche come "Associazione".

Art.2 - Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di CASALECCHIO DI RENO (BO).

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

2. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.3 - Finalità

1. L'Associazione è apartitica, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale, sull'attività di volontariato e non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale, di genere e sesso.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;

b) l'integrazione sociale;

c) ovviare e prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione;

d) sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma

associata, a perseguire il bene comune;

e) elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;

f) la promozione di relazioni interpersonali concrete e solidali tra le generazioni;

g) la beneficenza e la solidarietà;

h) l'impegno nel volontariato civile e solidale;

i) la tutela del diritto alla salute, all'assistenza, alla cultura, alla dignità;

- j) la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
- k) elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- l) il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni pubbliche e le Associazioni, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti anche per gli anziani;
- m) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- n) le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
- o) l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo;
- p) la promozione della cultura, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- q) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità di associati e cittadini;
- r) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità;
- s) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini come parte integrante del diritto di associazione;

Art.4 - Attività

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione opera, in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, nei seguenti settori di attività aventi interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni:

- a) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- c) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa la complementare attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, visti come momento di socializzazione, di conoscenza e di sviluppo culturale, di salute e di benessere, sempreché la stessa sia svolta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della

nonviolenza e della difesa non armata;

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare riguardo alla promozione della cultura della domiciliarità e la lotta contro l'isolamento e l'emarginazione sociale di chiunque, in particolare nei confronti delle persone anziane;

2. Per raggiungere le finalità di cui all'art. 3, nell'ambito dei suddetti settori di attività generali, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) attività sociali che mirino al mantenimento ed al miglioramento preventivo della salute degli anziani, dei disabili ed in genere delle persone bisognose;

b) attività sociali e ricreative per una sempre più significativa utilizzazione del tempo libero;

c) attività culturali per la trasmissione dei saperi, dell'arte, della conoscenza;

d) attività di carattere sociale, culturale e ludico che favoriscano la solidarietà tra la cittadinanza, in particolare tra residenti e non residenti nel Comune;

e) attività per una gestione coordinata delle zone ortive;

f) sviluppo di collaborazioni con Enti locali volti alla utilizzazione del volontariato anche per il miglioramento dei servizi pubblici relativi;

g) attività di salvaguardia e di sviluppo dell'ambiente;

h) attività di progettazione e coprogettazione, anche in rete con altre Associazioni ed Enti;

i) sviluppo di collaborazioni con Enti, Istituzioni e Associazioni volti alla utilizzazione del volontariato anche per il miglioramento dei servizi pubblici relativi;

j) attività di collegamento con le giovani generazioni finalizzate sia alla trasmissione della memoria delle conquiste sociali che delle tradizioni culturali;

k) attività di reciproca conoscenza con le altre culture tese a facilitare l'integrazione dei nuovi cittadini;

l) promozione di incontri e rapporti di collaborazione con le Istituzioni, gli Enti, le Associazioni e le scuole del territorio;

m) avviare indagini socioeconomiche in collaborazione con altri (in primo luogo

con il Comune e le sue articolazioni) al fine di sollecitare interventi e misure per il miglioramento della qualità della vita alle Istituzioni preposte;

n) curare e sviluppare il collegamento con altre Associazioni per garantire una

visione non settoriale dei problemi favorendo il confronto, la collaborazione e lo scambio di reciproche esperienze;

o) somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati e familiari conviventi e agli associati dell'Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del Codice del Terzo Settore;

p) eventuali attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;

q) ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi

decreti attuativi dello stesso.

5. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore

al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 – Modalità di adesione

1. Chiunque può aderire all'associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci. L'associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli

Organi dell'Associazione, condividendone le attività e i progetti e contribuendo

a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

2. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro trenta giorni dalla data della deliberazione ed

egli deve essere iscritto nel libro dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente o uno o più Consiglieri a formalizzare l'ammissione del socio, che dà diritto al rilascio immediato della

tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. In tal caso, il Consiglio Direttivo è tenuto a ratificare l'operato dei delegati entro sessanta giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi trenta giorni.

5. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate

all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di deliberazione.

Contro di esso l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea degli associati entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea degli associati dovrà svolgersi entro sessanta giorni

dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

6. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

7. La tessera ha valore annuale, a partire dal primo gennaio fino al trentuno dicembre dell'anno solare di riferimento. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Gli associati, con la domanda

di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

8. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non

costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La quota sociale non è in nessun caso rimborsabile, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

9. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

10. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir

meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

11. Tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

12. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della

maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta

in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Art.8 – Diritti degli associati

1. Gli associati hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;

c) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

d) a partecipare alle assemblee;

e) ad approvare e modificare lo Statuto e i Regolamenti;

f) ad approvare i bilanci;

g) ad esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di quindici

giorni. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla

presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. Gli associati possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta;

h) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

2. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci

in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

3. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.17 comma 2 del presente Statuto.

Art.9 – Doveri degli associati

1. Gli associati hanno il dovere di:

- a) sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- d) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di socio si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro centottanta giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Il socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
- c) per scioglimento volontario dell'Associazione;

d) per decesso;

2. Il socio può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta

giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri, se nominato, altrimenti alla Assemblea dei soci, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea degli associati dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea dei soci, ai fini del ricorso, il socio interessato dal

provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione

e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e

le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, ovvero con i criteri di cui all'art. 17 comma 4 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.12 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.13 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, nominato obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - e) l'Organo di Revisione, nominato obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
 - f) il Collegio dei Probiviri, qualora nominato.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.14 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun socio può intervenire personalmente in Assemblea degli associati o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Ciascun socio può

rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due associati (lui stesso e il socio delegante)

3. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea degli associati può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei soci.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci, la quale deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

4. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da

portare a conoscenza dei soci con comunicazione scritta via posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, almeno quindici giorni prima della adunanza. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro

ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea degli associati può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea degli associati si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure

deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse

sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea degli associati sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle

deliberazioni dell'Assemblea, conservato a cura del Consiglio Direttivo nella sede dell'Associazione. L'Assemblea degli associati può nominare

all'occorrenza degli scrutatori.

Art.15 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- e) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) eleggere e revocare i componenti dell'eventuale Collegio dei Probiviri;
- i) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- j) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare l'istituzione di sedi secondarie, amministrative, sezioni locali;
- m) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- n) deliberare sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti

degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.16 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo più

uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art.17 - L'Assemblea dei soci: regole di voto

1. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento

della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea

degli associati senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono

computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore

età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti

le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra i soci in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da un minimo di cinque ad un massimo di quindici, secondo quanto stabilito dall'Assemblea degli associati all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.19 - Elezioni del Consiglio Direttivo

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea degli associati chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, nomina ovvero eleggere una

Commissione Elettorale composta da tre membri associati non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali e predisporre il seggio elettorale.

Art.20 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga

opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri; in questo caso il Presidente è tenuto a convocarlo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di cinque giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a tre giorni. La convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

9. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art.21 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri

il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
 - e) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
 - f) deliberare sull'esclusione degli associati e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - i) deliberare la convocazione dell'Assemblea e dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - n) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - o) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - p) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - q) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
 - r) mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 - s) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
 - t) assegna gli incarichi di lavoro;
 - u) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - v) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
4. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le

mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.22 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
 - e) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
7. In caso di dimissioni, decadenza o revoca del Presidente spetta al Vicepresidente convocare entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.23 - Segretario

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.24 - Tesoriere

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale, quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal

Consiglio Direttivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione per l'approvazione in Assemblea dei Soci.

Art.25 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art. 18 comma 2 del presente Statuto;

d) perdita della qualità di socio a seguito del verificarsi di una o più delle cause

previste dall'art. 10 del presente Statuto;

e) assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive;

f) decesso.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio

Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà

a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

4. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro sessanta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.26 - L'Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'Organo di controllo, qualora nominato, può essere monocratico ovvero formato da tre membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. I membri dell'Organo di Controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di controllo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Se non monocratico, ovvero collegiale, l'Organo di controllo nomina al proprio interno un Presidente.
6. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. I membri dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa dalla Assemblea dei soci.
8. I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.27 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di

esercizio;

g) esercitare i restanti compiti di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore.

2. Nei casi previsti dall'art.31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'organo

di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può

chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.28 - L'Organo di revisione

1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea degli associati deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 26 del presente Statuto, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art.29 - Collegio dei probiviri

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi,

nominati dall'Assemblea degli associati al di fuori dei componenti del Consiglio

Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte

del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, sulle decisioni di espulsione degli associati in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia, salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto, entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri quindici giorni

5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

6. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

Art.30 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, qualora nominati, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.31 – Incompatibilità e ineleggibilità

1. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con:

a) incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, di membro di Consiglio di Quartiere o municipale, etc.),

b) incarichi amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali, in istituzioni pubbliche,

c) cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui all'art. 25 del presente Statuto.

Titolo V

I libri sociali

Art.32 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione, a cura del Consiglio Direttivo, deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.33 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili

e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 33, le entrate e le rendite comunque conseguite.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi

e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

5. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'art.35 del presente Statuto.

Art.34 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi di Enti pubblici ed Enti privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) contributi di soci e di altre persone fisiche;
- e) convenzioni con Enti pubblici;
- f) erogazioni liberali;
- g) rendite patrimoniali;
- h) proventi delle attività a favore degli associati, dei loro famigliari, di terzi;
- i) attività di raccolta fondi;
- j) dal fondo di riserva;
- k) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- l) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- m) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- n) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.35 - Esercizio sociale, Bilancio di esercizio e scritture contabili

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ovvero inizia il primo gennaio

e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei sette giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.
5. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
6. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art.36 - Bilancio sociale

1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.37 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei

Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.38 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

1. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni,

tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso Codice del Terzo Settore nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

2. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

3. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad

applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti

dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro

regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art.39 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il

Codice del Terzo settore e successive modificazioni e disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art.40 – Norme transitorie

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo

alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

2. Resta inteso che:

a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi

successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

3. Altresì tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

4. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci della Associazione
Centro Sociale San Biagio di Casalecchio di Reno**

Via Pietro Micca n. 17

26/04/2021

TIMBRO

CENTRO SOCIALE S. BIAGIO
Via P. Micca 17
40033 Casalecchio di Reno (Bologna)
Telefono 051 570038 - Fax 051 2985327
Codice Fiscale 92025050375
Partita IVA 03259191207

Bellè et Què

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA I
il 12/5/2021 allegato dell'atto
Registrato al n. 3546 Serie 3
IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA I

